

Questa introduzione fa rilevare ancor meglio il carattere della schiavitù nelle città dalmate, carattere suffragato da molte altre disposizioni statutarie: essa non rappresentava che una classe speciale di lavoratori, sia pure a vita, che aveva diritto alla stessa tutela accordata alle altre composte di liberi prestatori d'opera, cioè di « famuli » e « familiares » occupati in qualità di domestici, di garzoni e di operai. Su tutti il padrone esercitava le sue funzioni di « pater familias » e tutti gli dovevano perciò rispetto ed obbedienza, se non volevano essere puniti; egli non doveva però abusare della sua autorità nei confronti di alcuno, neppure degli schiavi, se non voleva a sua volta essere passibile di una pena.

Altro esempio di protezione dello schiavo ci è fornito dagli Statuti di Ragusa (L. VI, c. 43) e di Cattaro (c. 120), che stabilivano una pena per chi avesse percosso lo schiavo altrui. Il testo essendo quasi identico nei due Statuti, riproduciamo quello di Ragusa :

Si quis servum vel ancillam alterius verberaverit vel percusserit et patronus ipsius servi vel ancille lamentationem de hoc fecerit, solvat pro banno yperperia. Si vero patronus vel patrona ipsius lamentationem non fecerit, nihil solvat.

Se uno avrà fustigato o colpito lo schiavo, o la schiava, di un altro ed il padrone ne abbia fatto denuncia, paghi un'ammenda di tre iperperi. Se però il padrone, o la padrona, non avrà presentato denuncia, non paghi niente.

Fra i diversi modi di punire lo schiavo vi era anche quello di cacciarlo di casa per farlo andare in giro vestito dimessamente ed affamato per un tempo più o meno lungo. Egli non diveniva però una « res nullius », continuando ad appartenere al suo padrone, che aveva il diritto di riprenderlo in casa quando gli fosse piaciuto. Partendo dal principio che se il proprietario dello schiavo si era deciso per una tale punizione, lo aveva fatto unicamente al fine di indurlo a migliorarsi, gli Statuti riconoscevano tale suo diritto ed impedivano che altri frustrassero questa intenzione del padrone. Lo Statuto di Cattaro (c. 222) prescriveva :

Si quis vel si qua, servum vel ancillam de domo expulerit et fecerit eos ire male vestitos, vel male pastos, ad hoc ut servus ille vel ancilla corrigatur de aliquo vitio quod habet, patronus ipse, vel patrona, possit servum illum vel ancillam ad domum reducere ad voluntatem suam; et si aliquis homo franchus vel francha servum ipsum, vel ancillam, expulsum, sine voluntate et licentia patroni vel patrone recepit et de ipso servo, vel ancilla, patronus aliquod damnum receperit vel si moriretur aut fugeret, ille talis qui eum receperit, patrono, vel patrone, servi, aut ancille, emendare omnia teneatur quantum

Se uno, od una, abbia cacciato di casa uno schiavo od una schiava, facendoli andare male vestiti e male nutriti, affinché quello schiavo, o quella schiava, si fosse corretto di qualche suo vizio, il padrone stesso, o la padrona, abbiano il diritto di riprenderli in casa a loro piacere; e se qualche libero, o libera, abbia accolto quello schiavo, o quella schiava, senza la volontà ed il consenso del padrone, o della padrona, e questi ne siano stati poi danneggiati in qualche modo, oppure lo schiavo, o la schiava, muoia o fugga, quel tale che lo abbia raccolto paghi al padrone, od alla padrona, dello schiavo,